

2719

FINANZE

MESSAGGIO

concernente la modifica della legge sulla gestione finanziaria  
della contabilità dello Stato del 7 luglio 1975

del 13 aprile 1983

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A motivazione di questo progetto di modificazione della legge sulla gestione finanziaria vi presentiamo le argomentazioni seguenti:

#### 1. LA VIGENTE NORMATIVA

L'art. 19 della legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato dispone che possono essere iscritte nel preventivo soltanto poste che siano state preventivamente autorizzate dalle leggi o da decreti del Gran Consiglio.

Questo articolo concretizza il principio generale della legalità, contenuto nell'art. 3 della stessa legge e deriva dalla preminenza che nel nostro ordinamento costituzionale la legge ha rispetto al preventivo (vedi perizia del dott. Sandro Crespi presentata al Gran Consiglio con il preventivo 1972).

L'art. 20 della legge finanziaria prevede un'eccezione per spese di non cospicua entità: è data la possibilità di inserire direttamente nel preventivo spese non ricorrenti non superiori a fr. 50'000.-, giustificandole singolarmente nel messaggio accompagnatorio. Tali spese sono approvate dal Gran Consiglio con il preventivo. Per tutti gli altri casi, ed in particolare per tutte le spese ricorrenti, è invece necessario un messaggio particolare.

Notiamo che l'articolo 20 non rappresenta un'eccezione al principio generale della legalità, ma unicamente una semplificazione di ordine pratico per gli oggetti finanziari di minore importo.

Per completezza rileviamo che esistono inoltre spese determinate dalla normale amministrazione per le quali potrebbe essere difficile reperire una base legale; siffatte spese possono trovare un fondamento nella costituzione stessa, nella misura in cui siano strettamente connesse alle normali funzioni esercitate dal Governo. Nella misura in cui tali spese superano quelle della normale amministrazione, esse debbono potersi ricondurre a una norma di legge o a un decreto del Gran Consiglio (vedi dott. Sandro Crespi in Rivista di diritto amministrativo ticinese, 1980, pag. 23).

Per i casi d'urgenza esiste la possibilità per il Consiglio di Stato di disporre di anticipi (art. 11 della legge citata); a questa clausola si farà ricorso solo eccezionalmente e con prudenza, allorché la via ordinaria intesa a predisporre una base legale risulti obiettivamente impraticabile dal profilo temporale. Per i casi di dichiarato stato di necessità vale infine l'art. 15 della legge per il caso di necessità del 4 ottobre 1982.

Tutt'altra materia tratta invece l'art. 60 della costituzione cantonale, che delimita le competenze finanziarie del Gran Consiglio rispetto al diritto referendario del popolo.

## 2. VALUTAZIONE DELLO STATUS QUO

I limiti stabiliti dall'articolo 20 della legge finanziaria appaiono troppo angusti e inconciliabili con le esigenze dell'attività governativa. Essi sono stati d'altronde in passato ripetutamente superati senza che da parte del Gran Consiglio siano state sollevate obiezioni.

Riteniamo comunque, e in questa opinione siamo confortati anche dal parere 18 novembre 1982 dell'avvocato Graziano Papa già trasmesso per informazione al Presidente della Commissione della gestione, che siffatta consuetudine non possa derogare a una esplicita norma legale. E' pertanto necessario procedere alla modificazione dell'articolo 20, statuendo un importo adeguato e realistico.

## 3. PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 20

Appare opportuno, nello stabilire a fr. 200'000.- l'importo per nuove spese che possono venire inserite in preventivo anche se non v'è la base legale, di prevedere la possibilità che tale spesa avvenga una tantum oppure ripartita su di un periodo di 4 anni al massimo.

Nel messaggio accompagnatorio al preventivo questi importi, adeguatamente elencati e raggruppati, verranno giustificati singolarmente.

Per queste considerazioni vi preghiamo di approvare l'annessa modificazione di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speciali  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sulla gestione finanziaria della contabilità dello Stato del 7 luglio 1975; modificazione

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 aprile 1983 n. 2719 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

Articolo 1

La legge sulla gestione finanziaria della contabilità dello Stato del 7 luglio 1975 è modificata come segue:

Art. 20, cpv. 1

Può essere inserita nel preventivo una nuova spesa per la quale manca la base legale unicamente se si tratta di un importo unico che non supera i fr. 200'000.- o di un importo annuo ricorrente sino a un totale di fr. 200'000.- ripartiti su quattro anni al massimo.

Articolo 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

